

Proposta N° 261 / Prot. Data 07.08.2017		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 239 del Reg. Data 22.08.2017	OGGETTO :	LITI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO: 1) ADAMO FRANCESCA C/COMUNE DI ALCAMO, PROC. N. 407/2017 R.G.; 2) GUARNA GIUSEPPE C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 406/2017; 3) GUARNA GIUSEPPE C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 404/2017; 4) SCIACCA IVANA C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 408/2017; 5) PROVENZA MANLIO C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 403/2017; 6) PIPITONE GIUSEPPE + VIRONE MARIA LUISA C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 405/2017.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Ferro Vittorio	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale F.F., Avv. Giovanna Mistretta, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *"LITI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO: 1) **ADAMO FRANCESCA** C/COMUNE DI ALCAMO, PROC. N. 407/2017 R.G.; 2) **GUARNA GIUSEPPE** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 406/2017; 3) **GUARNA GIUSEPPE** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 404/2017; 4) **SCIACCA IVANA** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 408/2017; 5) **PROVENZA MANLIO** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 403/2017; 6) **PIPITONE GIUSEPPE + VIRONE MARIA LUISA** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 405/2017.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO."*, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che a mezzo degli epigrafati ricorsi, che si allegano in copia alla presente, ciascun ricorrente ha opposto la correlativa ordinanza ingiunzione emanata dalla Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Area 3 Protezione Civile del Comune di Alcamo ovvero: 1) la sig.ra **ADAMO Francesca**, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Coppola, con il proprio richiamato ricorso N. 407/2017 R.G., notificato a quest'Ente per il tramite di messo del Giudice di Pace di Alcamo in data 19/6/2017 ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 32394, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **4 settembre 2017**, la prima udienza di comparizione avanti a sé, ha opposto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00162 del 3/5/2017 (rif, verbale di accertamento N. 112 bis/13 del 2/10/2013); 2) il sig. **GUARANA Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Coppola, con il proprio richiamato ricorso N. 406/2017 R.G., notificato per il tramite di messo del Giudice di Pace di Alcamo, a quest'Ente in data 19/6/2017, ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 32395, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato all'**8 settembre 2017**, la prima udienza di comparizione avanti a sé, ha opposto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00198 del 3/5/2017 (rif, verbale di accertamento N. 102/14 del 25/9/2014); 3) il sig. **GUARANA Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Coppola, con il proprio richiamato ricorso N. 404/2017 R.G., notificato per il tramite di messo del Giudice di Pace di Alcamo, a quest'Ente in data 19/6/2017, ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 32391, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato all'**8 settembre 2017**, la prima udienza di comparizione avanti a sé, ha opposto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00163 del 3/5/2017 (rif, verbale di accertamento N. 113/13 dell'1/8/2013); 4) la sig.ra **SCIACCA Ivana**, rappresentata e difesa dall'avv. Liborio Paglino, con il proprio richiamato ricorso N. 408/2017 R.G., notificato per il tramite di messo del Giudice di Pace di Alcamo, a quest'Ente in data 19/6/2017, ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 32404, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **4 settembre 2017**, la prima udienza di comparizione avanti a sé, ha opposto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00190 del 3/5/2017 (rif, verbale di accertamento N. 71/14 del 16/9/2014); 5) il sig. **PROVENZA Manlio**, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Coppola, con il proprio richiamato ricorso N. 403/2017 R.G., notificato per il tramite di messo del Giudice di Pace di Alcamo, a quest'Ente in data 19/6/2017, ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 32399, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **4 settembre 2017**, la prima udienza di comparizione avanti a sé, ha opposto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00167 del 3/5/2017 (rif, verbale di accertamento N. 122/13 dell'1/8/2013); 6) i sigg.ri **PIPITONE Giuseppe** e **VIRONE Maria Luisa**, rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Coppola, con il proprio richiamato ricorso N. 405/2017 R.G., notificato per il tramite di messo del Giudice di Pace di Alcamo, a quest'Ente in data 19/6/2017, ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 32398, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **4 settembre 2017**, la prima udienza di comparizione avanti a sé, ha opposto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00197 del 3/5/2017 (rif, verbale di accertamento N. 101/14 del 25/9/2014);

Considerate le ragioni più complessive che farebbero propendere per la costituzione di quest'Ente in giudizio nelle innanzi indicate causa, da rinvenirsi nell'esigenza di resistere in ciascun incoato processo,

affinché possa lo stesso vedere, caso per caso, giudizialmente confermata la legittimità di ognuna delle surrichiamate impugnate ordinanze ingiunzioni, sì da andare altresì esente, per il principio di soccombenza, da statuizioni condannatorie per spese di giudizio a proprio carico;

Valutato che l'Ente, nei giudizi *de quibus*, ai sensi dell'art. 6, comma 9, D.Lgs. N. 150/2011, può “*stare in giudizio personalmente*”, potendo, in tal caso, “*l'autorità che ha emesso l'ordinanza*” avvalersi di “*propri funzionari appositamente delegati*”;

Richiamato l'art. 31, u.c., 59, u.c., del vigente Regolamento Uffici e Servizi comunali, secondo il quale: “*Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa*”;

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante “*Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio*”, in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell’*Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio*”, comprendente anche l’U.O – *Contenzioso – O.S.A.* -, il predetto funzionario è legittimato a partecipare alle sopra richiamate udienze di comparizione ed alle eventuali loro successive, in rappresentanza e difesa dell’opposto Comune di Alcamo;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere personalmente in tutti i giudizi innanzi enucleati;
- 2) Di incaricare e delegare il V.Comandante del Corpo di P.M., dott. Giuseppe Fazio, della rappresentanza e della difesa dell'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità, in tutti i predetti giudizi, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà connessa a questo primo grado di giudizio;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca, nei richiamati giudizi la cui prima udienza è stata fissata al 4/9/2017, entro e non oltre il **24/8/2017**, ovvero entro dieci 10 giorni dalla stessa udienza di comparizione, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “*LITI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO: 1) **ADAMO FRANCESCA** C/COMUNE DI ALCAMO, PROC. N. 407/2017 R.G.; 2) **GUARNA GIUSEPPE** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 406/2017; 3) **GUARNA GIUSEPPE** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 404/2017; 4) **SCIACCA IVANA** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 408/2017; 5) **PROVENZA MANLIO** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 403/2017; 6) **PIPITONE GIUSEPPE** + **VIRONE MARIA LUISA** C/COMUNE DI ALCAMO PROC. N. 405/2017.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 9, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”*

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territori – Corpo di P.M.

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 02.08.2017

L’Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del territorio**
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Il V.Comandante Corpo di P.M.
Dott. Giuseppe Fazio
(per accettazione incarico)

=====

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 07.08.2017

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Avv. Giovanna Mistretta

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3298

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 23.08.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Teresa Risico

Il Segretario Generale F.F.
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Alcamo, li 23.08.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.08.2017

☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 22.08.2017

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Avv. Giovanna Mistretta

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 23.08.2017

L'istruttore amministrativo
F.to Santino Lucchese



Copia

19/6/17
D. M.
V. M.

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. CRISTINA COPPOLA
VIA PIETRO GALATI N. 108
91011 ALCAMO
TP

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PROT. N. 2611
DEL 23 GIU. 2017



COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO N. 1
ALCAMO
TP

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 32394 del 19 GIU 2017
Assegnata al Settore P.M.
Il 19 GIU. 2017 Il Segretario Generale

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Nuova Udienza

Procedimento Numero: 407/2017 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: TESORIERE PAOLO

Data e ora prossima udienza: 04/09/2017 09:00

Parti nel procedimento

Attore Principale

ADAMO FRANCESCA

difeso da:

Avv. CRISTINA COPPOLA

Convenuto Principale

COMUNE DI ALCAMO

difeso da:

Avv.

19 GIU 2017

IL CANCELLIERE
Francesco Benenati

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

19 GIU 2017

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

La signora Adamo Francesca nata a Palermo il 26.09.1961, Cod. Fisc.DMA FNC 61P66 G273I, e residente in Alcamo nella via L.Pipitone Cangelosi n°35 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Coppola (C. F. CPPCST81P67A176U), giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo nella Via Pietro Galati n°108, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0923551303. PEC: cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it.

propone ricorso,

avverso

l'ordinanza ingiunzione di pagamento n° 00162 del 3.05.2017 e notificata in data 10.05.2017 emessa dal Comune di Alcamo -Libero Consorzio Comunale di Trapani direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio Area3- Protezione Civile, con la quale si ingiunge al ricorrente il pagamento della somma di € 450,00 per sanzione pecuniaria ed € 12,00 per spese postali

rilevato

che l'opposta ordinanza prevede espressamente la facoltà per l'ingiunto di esperire, nei trenta giorni dalla notifica, opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Alcamo ai sensi dell'art. 22/bis della Legge 689/81.

premesso

con verbale di accertamento di illecito amministrativo N° 112/bis del 02.10.2013 redatto dal Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente al Geom. Cusumano Gaetano del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, si contesta al ricorrente la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 0092 del 30.04.2013, perché *in qualità di proprietario del lotto di terreno al Foglio 54 part. 3060. non*

provvedeva ad effettuare alcun intervento di prevenzione rischio incendi per come indicati e previsti dall'Ordinanza Sindacale n. 0092 del 30.04.2013 del Comune di Alcamo".

Con il suddetto verbale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 450,00 importo determinato con Deliberazione di G.M. n.102 del 26.04.2013 ai sensi dell'art. 16 comma 2 L. 698/81 e s.m.i. , con l'aggiunta di € 12,00 per le spese di notifica e del procedimento; ai sensi dell'art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 la violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In fatto ed in diritto

L'ordinanza ingiunzione impugnata risulta, totalmente priva di fondamento giuridico sotto il profilo sostanziale e procedurale, nullo, annullabile ed illegittimo, per le ragioni che seguono.

Nel merito si eccepisce l'illegittimità del verbale per violazione del diritto di difesa.

Le modalità e le tecniche adottate nel procedimento di identificazione delle particelle di terreno, e conseguentemente del soggetto titolare del relativo diritto di proprietà o del possesso, non vengono rese palesi nell'atto di contestazione e, quindi, rimane occulto il presupposto fondamentale dell'intero iter procedurale, quello, cioè, dell'individuazione del trasgressore; ciò impedisce al ricorrente di avere la corretta percezione delle modalità adottate dal tecnico del Comune che ha curato tale fase dell'accertamento, non consentendo allo stesso ricorrente di poter valutare l'effettiva rispondenza tra lo stato dei fatti individuati dagli agenti e

l'attribuzione di tali fatti al ricorrente, individuato apoditticamente come proprietario del terreno.

In sostanza, non v'è, nell'accertamento eseguito dal Comune, evidenza del nesso di collegamento tra il fatto accertato e il soggetto agente.

Tale circostanza viola il diritto di difesa del ricorrente in quanto non viene concessa la facoltà a quest'ultimo, né all'odierno Giudicante, di verificare la sussistenza e la fondatezza del citato nesso.

Per completezza va rilevato che l'atto oggi contestato, e cioè l'individuazione del terreno da parte del tecnico del Comune, non è munito di fede privilegiata; difatti, il geometra che ha eseguito l'individuazione non è pubblico ufficiale e, di conseguenza, per l'impugnazione non si rende necessaria la querela di falso.

Difetto di prova certa della responsabilità del ricorrente

In subordine,

alla luce di quanto sopra dedotto, non può neppure ritenersi raggiunta la prova della effettiva identificazione del reale trasgressore nella persona del ricorrente, essendo il tecnico del Comune incorso in errore nell'attribuire il fondo ritratto nelle riproduzioni fotografiche alla corretta particella catastale.

Alla luce di ciò l'ordinanza è illegittima, nulla e annullabile.

* * *

Ritenuto quanto sin qui dedotto, emerge chiara la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità degli atti, per cui voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

nel merito,

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per violazione del diritto di difesa.

In subordine

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per errore nell'individuazione del trasgressore.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria,

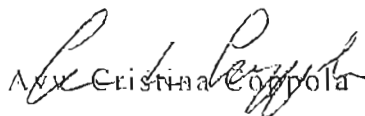
ammettere la produzione in copia di:

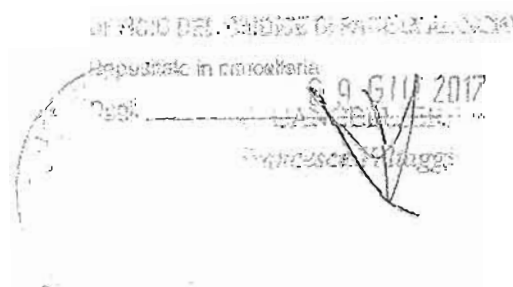
Ordinanza ingiunzione di pagamento del Comune di Alcamo n° 00162 del 3.05.2017 e notificata in data 10.05.2017.

Con riserva di esibizione degli originali

Il valore del presente procedimento è di euro 462,00 e, pertanto, il contributo unificato è di euro 43,00.

Alcamo li 07/06/2017


Anna Cristina Coppola





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO



R.G. n° 407/2017

N. 889/17 *eror.*

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso depositato da ADAMO FRANCESCA, nata a Palermo il 26.09.1961, C.F. DMA FNC 61P66 G273I, rappresentata e difesa dall'avv. C. Coppola, avverso:

- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00162 del 03.05.2017, emessa dal Dirigente del Comune di Alcamo, Direzione 7 - Controllo e Sicurezza del Territorio - Area 3 - Protezione Civile, notificata il 10.05.2017;

visto l'art. 6 del D.lgs. 01.09.2011, n. 150 e +15 c.p.c.;

F I S S A

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 04 SETTEMBRE 2017 ore 09.00, nei locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica;

di depositare - in duplice copia - in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.

Alcamo lì 12.06.2017

Il Giudice di Pace
(Dott. Paolo Tesoriere)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Deposito in cancelleria

Oggi

12 GIU. 2017

IL CANCELLIERE

Francesco Benenati

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO (TP)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

19 GIU. 2017

ALCAMO II

IL CANCELLIERE

Francesco Benenati

440

RELATA DI NOTIFICA

19011 100

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di
Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Comune di Alcamo
in persona del suo Sindaco G. T.
P. 222 Civello Alessio

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani della sposa
di Cristina Giacomone
nella qualità d'impiegata, ivi addetta alla ricezione
degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, R. 19/06/07

Alcamo

il Messo del Giudice di Pace di
Alcamo
(Nicola Giacalone)



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>



Si comunica a:

Avv. CRISTINA COPPOLA
VIA PIETRO GALATI N. 108
91011 ALCAMO
TP

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 2612
DEL 23 GIU. 2017

COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO N. 1
ALCAMO
TP

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 32391 del 19 GIU. 2017
Assegnata al Settore 1.1
il 19 GIU. 2017 Il Segretario Generale

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **404/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)
Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **PINTACUDA SALVATORE GIUSEPPE**

Data e ora prossima udienza: **08/09/2017 10:00**

Parti nel procedimento

Attore Principale

GUARNA GIUSEPPE

Difeso da:

CRISTINA COPPOLA

Convenuto Principale

COMUNE DI ALCAMO

Difeso da:

Alcamo 15/06/2017

IL CANCELLIERE

Avv. Cristina Coppola

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Il signor Guarna Giuseppe nato a Trapani il 27.05.1964 e residente in Alcamo nella via
Libero Grassi n°6, Cod. Fisc. GRN GPP 64E27 L3310, rappresentato e difeso dall'Avv.
Cristina Coppola (C. F. CPPCST81P67A176U), giusta procura in calce al presente ricorso
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo nella Via Pietro Galati n°108,
che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0923551303, PEC:
cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it,

propone ricorso,

avverso

l'ordinanza ingiunzione di pagamento n° 00163 del 3.05.2017 e notificata in data
11.05.2017 emessa dal Comune di Alcamo -Libero Consorzio Comunale di Trapani
direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio Area3- Protezione Civile, con la quale si
ingiunge al ricorrente il pagamento della somma di € 450,00 per sanzione pecuniaria ed €
12,00 per spese postali

rilevato

che l'opposta ordinanza prevede espressamente la facoltà per l'ingiunto di esperire, nei
trenta giorni dalla notifica, opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo ai sensi
dell'art. 22/bis della Legge 689/81.

premesso

con verbale di accertamento di illecito amministrativo N° 113/13 del 01.08.2013 redatto dal
Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente al Tecnico comunale del
Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, si contesta al ricorrente la
violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 0092 del 30.04.13, perché "in qualità
di proprietario del lotto di terreno al Foglio 54 part. 3061, non provvedeva



ad effettuare alcun intervento di prevenzione rischio incendi per come indicati e previsti dall'Ordinanza Sindacale n. 0092 del 30.04.13 del Comune di Alcamo".

Con il suddetto verbale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 450,00 importo determinato con Deliberazione di G.M. n.102 del 26.04.13 ai sensi dell'art. 16 comma 2 L. 698/81 e s.m.i. , con l'aggiunta di € 12.00 per le spese di notifica e del procedimento; ai sensi dell'art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 la violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In fatto ed in diritto

L'ordinanza ingiunzione impugnata risulta, totalmente priva di fondamento giuridico sotto il profilo sostanziale e procedurale, nullo, annullabile ed illegittimo, per le ragioni che seguono.

Nel merito si eccepisce l'illegittimità del verbale per violazione del diritto di difesa.

Le modalità e le tecniche adottate nel procedimento di identificazione delle particelle di terreno, e conseguentemente del soggetto titolare del relativo diritto di proprietà o del possesso, non vengono rese palesi nell'atto di contestazione e, quindi, rimane occulto il presupposto fondamentale dell'intero iter procedurale, quello, cioè, dell'individuazione del trasgressore; ciò impedisce al ricorrente di avere la corretta percezione delle modalità adottate dal tecnico del Comune che ha curato tale fase dell'accertamento, non consentendo allo stesso ricorrente di poter valutare l'effettiva rispondenza tra lo stato dei fatti individuati dagli agenti e

l'attribuzione di tali fatti al ricorrente, individuato apoditticamente come proprietario del terreno.

In sostanza, non v'è, nell'accertamento eseguito dal Comune, evidenza del nesso di collegamento tra il fatto accertato e il soggetto agente.

Tale circostanza viola il diritto di difesa del ricorrente in quanto non viene concessa la facoltà a quest'ultimo, né all'odierno Giudicante, di verificare la sussistenza e la fondatezza del citato nesso.

Per completezza va rilevato che l'atto oggi contestato, e cioè l'individuazione del terreno da parte del tecnico del Comune, non è munito di fede privilegiata; difatti, il geometra che ha eseguito l'individuazione non è pubblico ufficiale e, di conseguenza, per l'impugnazione non si rende necessaria la querela di falso.

 Difetto di prova certa della responsabilità del ricorrente

In subordine,

alla luce di quanto sopra dedotto, non può neppure ritenersi raggiunta la prova della effettiva identificazione del reale trasgressore nella persona del ricorrente, essendo il tecnico del Comune incorso in errore nell'attribuire il fondo ritratto nelle riproduzioni fotografiche alla corretta particella catastale.

Alla luce di ciò l'ordinanza è illegittima, nulla e annullabile.

* * *

Ritenuto quanto sin qui dedotto, emerge chiara la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità degli atti, per cui voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

nel merito.

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per violazione del diritto di difesa.

In subordine

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per errore nell'individuazione del trasgressore.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria,

ammettere la produzione in copia di:

Ordinanza ingiunzione di pagamento del Comune di Alcamo n° 00163 del 3.05.2017 e notificata in data 11.05.2017.

Con riserva di esibizione degli originali

Il valore del presente procedimento è di euro 462,00 e, pertanto, il contributo unificato è di euro 43,00.

Alcamo lì 07/06/2017


Avv. Cristina Coppola

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositate in cancellaria 09 GIU 2017
Canc. _____
CANCELLERIA
Verso: Procura

Mandato



Il signor Guarna Giuseppe, nato a Trapani il 27.05.1964 e residente in Alcamo nella Via Libero Grassi n°6 (cod. fisc. GRN GPP 64E27 L331O), , conferisce mandato a rappresentarlo e difenderlo sia in via stragiudiziale che giudiziale nel procedimento da intraprendere contro il Comune di Alcamo, avente ad oggetto ricorso per opposizione a ordinanza ingiunzione in ogni sua fase, stadio e grado ed in ogni atto ad esso connesso, ivi compresa la fase eventuale di esecuzione, l'Avv. Cristina Coppola, del Foro di Trapani, presso il cui studio in Alcamo nella Via Pietro Galati n°108 elegge domicilio, autorizzandolo a rappresentare con pieni poteri in udienza ex art. 183 c.p.c., con ampia facoltà a conciliare e a transigere la lite, anche con rinuncia all'azione, a chiamare in causa terzi e ad integrare il contraddittorio, a farsi sostituire da altri procuratori in udienza, a rimuovere atti nulli senza nuova procura, a riassumere giudizi, a nominare altri procuratori, a rilasciare in proprio nome quietanze liberatorie ed a svolgere ogni altra attività anche stragiudiziale.

Dichiara di non aver anticipato le spese né corrisposto gli onorari, per i quali eventualmente andrà applicata la distrazione in favore del procuratore.

Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti del DLGS 30/06/2003 n° 196, di essere stata informata che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, anche da eventuali sostituti processuali nominati, e presta il consenso al loro trattamento.

Prende atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Dichiara, infine di essere stato informato ai sensi dell'art.4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita

Giuseppe Guarna

Vera la firma
Avv. Cristina Coppola

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositate in cancelleria

Oggetto

19 GIU 2017

IL CANCELLIERE

Francesca Valtaggio



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO

Decreto di fissazione udienza



N°404/ 2017 R.G.

Il Giudice di Pace Dott. S.re PINTACUDA; letto il ricorso depositato il giorno 9.06.17 con il quale GUARNA GIUSEPPE ha proposto opposizione avverso Ordinanza n. 00163/17 del giorno 3.05.2017, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Alcamo

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n.150/11 e successive modifiche ;

FISSA

per la comparizione dell'opponente, del Comune di Alcamo l'udienza del 8.09.2017, che sarà tenuta alle ore 10.00 Nei locali di questo Ufficio, sito in ALCAMO, via G. Verga n.67;

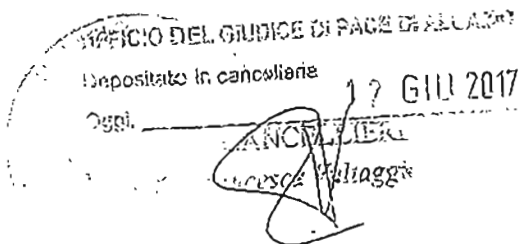
ONERA

Il Comune di Alcamo di depositare in Cancelleria dieci giorni prima della fissata udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla notifica o contestazione della violazione;

Manda alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'opponente ed al Comune di Alcamo entro il termine di legge.

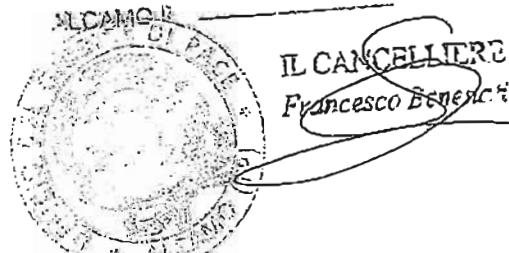
Depositato in cancelleria il _____

Il Cancelliere



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giuseppe Salvatore Pintacuda

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO (TP)
COPIA CONSEGNATA ALL'ORIGINALE
16 GIU. 2017



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace

DI ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig.

Comune di Alcamo in persona del suo
Sindaco P.T.

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani

della signora Di Cristina
Giobanne

Nella qualità d'impiegata, ivi addetto alla ricezione
degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, il 19/06/2017

Nicola Di Stefano
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>

12/12/17

Si comunica a:

Avv. **CRISTINA COPPOLA**
VIA PIETRO GALATI N. 108
91011 ALCAMO
TP

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 2514
DEL 23 GIU. 2017



OK

COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO N. 1
ALCAMO
TP



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 32395 del 19 GIU. 2017
Assegnata al Settore PH
19 GIU. 2017 II Segretario Generale

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **406/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **PINTACUDA SALVATORE GIUSEPPE**

Data e ora prossima udienza: **08/09/2017 10:00**

Parti nel procedimento

Attore Principale

GUARNA GIUSEPPE

Difeso da:

CRISTINA COPPOLA

Convenuto Principale

COMUNE DI ALCAMO

Difeso da:

Alcamo 15/06/2017

IL CANCELLIERE

Avv. Cristina Coppola

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE



Il signor Guarna Giuseppe nato a Trapani il 27.05.1964 e residente in Alcamo nella via Libero Grassi 26, Cod. Fisc. GRN GPP 64E27 L3310, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Coppola (C.F. CPPUST81P67A176U), giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo nella Via Pietro Galati n°108, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0923551303, PEC: cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it.

propone ricorso,

avverso

l'ordinanza ingiunzione di pagamento n° 00198 del 3.05.2017 e notificata in data 11.05.2017 emessa dal Comune di Alcamo -Libero Consorzio Comunale di Trapani direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio Area3- Protezione Civile, con la quale si ingiunge al ricorrente il pagamento della somma di € 450.00 per sanzione pecuniaria ed € 12.00 per spese postali

rilevato

che l'opposta ordinanza prevede espressamente la facoltà per l'ingiunto di esperire, nei trenta giorni dalla notifica, opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo ai sensi dell'art. 22/bis della Legge 689/81.

premesso

con verbale di accertamento di illecito amministrativo N° 102/14 del 25.09.2014 redatto dal Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente al Tecnico comunale del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, si contesta al ricorrente la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 0093 del 09.05.14, perché *"in qualità di proprietario del lotto di terreno al Foglio 71 part. 1316, non provvedeva*

ad effettuare alcun intervento di prevenzione rischio incendi per come indicati e previsti dall'Ordinanza Sindacale n. 0093 del 09.05.14 del Comune di Alcamo".

Con il suddetto verbale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 450,00 importo determinato con Deliberazione di G.M. n.172 del 15.05.14 ai sensi dell'art. 16 comma 2 L. 698/81 e s.m.i. , con l'aggiunta di € 12,00 per le spese di notifica e del procedimento; ai sensi dell'art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 la violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In fatto ed in diritto

L'ordinanza ingiunzione impugnata risulta, totalmente priva di fondamento giuridico sotto il profilo sostanziale e procedurale, nullo, annullabile ed illegittimo, per le ragioni che seguono.

Nel merito si eccepisce l'illegittimità del verbale per violazione del diritto di difesa.

Le modalità e le tecniche adottate nel procedimento di identificazione delle particelle di terreno, e conseguentemente del soggetto titolare del relativo diritto di proprietà o del possesso, non vengono rese palesi nell'atto di contestazione e, quindi, rimane occulto il presupposto fondamentale dell'intero iter procedurale, quello, cioè, dell'individuazione del trasgressore: ciò impedisce al ricorrente di avere la corretta percezione delle modalità adottate dal tecnico del Comune che ha curato tale fase dell'accertamento, non consentendo allo stesso ricorrente di poter valutare l'effettiva rispondenza tra lo stato dei fatti individuati dagli agenti e

l'attribuzione di tali fatti al ricorrente, individuato apoditticamente come proprietario del terreno.

In sostanza, non v'è, nell'accertamento eseguito dal Comune, evidenza del nesso di collegamento tra il fatto accertato e il soggetto agente.

Tale circostanza viola il diritto di difesa del ricorrente in quanto non viene concessa la facoltà a quest'ultimo, né all'odierno Giudicante, di verificare la sussistenza e la fondatezza del citato nesso.

Per completezza va rilevato che l'atto oggi contestato, e cioè l'individuazione del terreno da parte del tecnico del Comune, non è munito di fede privilegiata: infatti, il geometra che ha eseguito l'individuazione non è pubblico ufficiale e, di conseguenza, per l'impugnazione non si rende necessaria la querela di falso.

Difetto di prova certa della responsabilità del ricorrente

In subordine,

alla luce di quanto sopra dedotto, non può neppure ritenersi raggiunta la prova della effettiva identificazione del reale trasgressore nella persona del ricorrente, essendo il tecnico del Comune incorso in errore nell'attribuire il fondo ritratto nelle riproduzioni fotografiche alla corretta particella catastale.

Alla luce di ciò l'ordinanza è illegittima, nulla e annullabile.

* * *

Ritenuto quanto sin qui dedotto, emerge chiara la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità degli atti, per cui voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

nel merito.

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per violazione del diritto di difesa.

In subordine

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per errore nell'individuazione del trasgressore.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria,

ammettere la produzione in copia di:

Ordinanza ingiunzione di pagamento del Comune di Alcamo n° 00198 del 3.05.2017 e notificata in data 11.05.2017.

Con riserva di esibizione degli originali

Il valore del presente procedimento è di euro 462,00 e, pertanto, il contributo unificato è di euro 43,00.

Alcamo li 07/06/2017


Avv. Cristina Coppola

TRIBUNALE DI PACE DI ALCAMO
2017
in cancelleria

Mandato



Il signor Guarna Giuseppe, nato a Trapani il 27.05.1964 e residente in Alcamo nella Via Libero Grassi n°6 (cod. fisc. GRN GPP 64E27 L3310), conferisce mandato a rappresentarlo e difenderlo sia in via stragiudiziale che giudiziale nel procedimento da intraprendere contro il Comune di Alcamo, avente ad oggetto ricorso per opposizione a ordinanza ingiunzione in ogni sua fase, stadio e grado ed in ogni atto ad esso connesso, ivi compresa la fase eventuale di esecuzione, l'Avv. Cristina Coppola, del Foro di Trapani, presso il cui studio in Alcamo nella Via Pietro Galati n°108 elegge domicilio, autorizzandolo a rappresentare con pieni poteri in udienza ex art. 183 c.p.c., con ampia facoltà a conciliare e a transigere la lite, anche con rinuncia all'azione, a chiamare in causa terzi e ad integrare il contraddittorio, a farsi sostituire da altri procuratori in udienza, a rimuovere atti nulli senza nuova procura, a riassumere giudizi, a nominare altri procuratori, a rilasciare in proprio nome quietanze liberatorie ed a svolgere ogni altra attività anche stragiudiziale.

Dichiara di non aver anticipato le spese né corrisposto gli onorari, per i quali eventualmente andrà applicata la distrazione in favore del procuratore.

Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti del DLGS 30/06/2003 n° 196, di essere stata informata che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, anche da eventuali sostituti processuali nominati, e presta il consenso al loro trattamento.

Prende atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Dichiara, infine di essere stato informato ai sensi dell'art.4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita

Giuseppe Guarna

Vera la firma

Avv. Cristina Coppola



CRON. 888 / 17



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO

Decreto di fissazione udienza



N°406/ 2017 R.G.

Il Giudice di Pace Dott. S.re PINTACUDA; letto il ricorso depositato il giorno 9.06.17 con il quale GUARNA GIUSEPPE ha proposto opposizione avverso Ordinanza n. 00198/17 del giorno 3.05.2017, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Alcamo

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n.150/11 e successive modifiche ;

FISSA

per la comparizione dell'opponente, del Comune di Alcamo l'udienza del **8.09.2017**, che sarà tenuta alle ore 10.00 Nei locali di questo Ufficio, sito in ALCAMO, via G. Verga n.67;

ONERA

Il Comune di Alcamo di depositare in Cancelleria dieci giorni prima della fissata udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla notifica o contestazione della violazione;

Manda alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'opponente ed al Comune di Alcamo entro il termine di legge.

Depositato in cancelleria il _____

Il Cancelliere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN ALCAMO (TP)
Depositato in cancelleria
del _____
15 GIU 2017
CANCELLIERE
Giovanna M. M. M.

[Signature]
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giuseppe Salvatore Pintacuda

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO (TP)
COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE
15 GIU. 2017
ALCAMO II _____



[Signature]

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace

DI ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig.

Comune di Alcamo, in persona del
Sindaco p.t.

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani

della signora Di Cristina
Roberto

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione
degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 19/06/2018

Messa Giaccone
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>

COPIA

15/ Bouglin
De Loro
a Valenza

Si comunica a:

Avv. CRISTINA COPPOLA
VIA PIETRO GALATI N. 108
91011 ALCAMO
TP

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PROT. N. 2615
DEL 23 GIU. 2017



avv

VIRONE MARIA LUISA

CITTA' DI ALCAMO

POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 32398 del 19 GIU. 2017

Assegnata al Settore P.A.

19 GIU. 2017 al Segretario Generale

COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO N. 1
ALCAMO
TP



[Handwritten signature]

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Nuova Udienza

Procedimento Numero: 405/2017 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: TESORIERE PAOLO

Data e ora prossima udienza: 04/09/2017 09:00

~~Per il notaio~~

16 GIU. 2017

IL CANCELLIERE

Francesco Benigno





GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Il signor PIPITONE Giuseppe nato a Alcamo il 09.05.1962 e residente in Alcamo nella via Libero Grassi n°8, Cod. Fisc. PPT GPP 62E09 A176V e la signora VIRONE Maria LUISA nata a Medicina il 18.07.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Coppola (C. F. CPPCST81P67A176U), giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo nella Via Pietro Galati n°108, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0923551303, PEC: cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it.

propone ricorso.

avverso

l'ordinanza ingiunzione di pagamento n° 00197 del 3.05.2017 e notificata in data 11.05.2017 emessa dal Comune di Alcamo -Libero Consorzio Comunale di Trapani direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio Area3- Protezione Civile, con la quale si ingiunge al ricorrente il pagamento della somma di € 450,00 per sanzione pecuniaria ed € 12,00 per spese postali

rilevato

che l'opposta ordinanza prevede espressamente la facoltà per l'ingiunto di esperire, nei trenta giorni dalla notifica, opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Alcamo ai sensi dell'art. 22/bis della Legge 689/81.

premessso

con verbale di accertamento di illecito amministrativo N° 101/14 del 25.09.2014 redatto dal Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente al Tecnico comunale del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, si contesta al ricorrente la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 0093 del 09.05.2014, perché "in

qualità di proprietario del lotto di terreno al Foglio 71 part. 1317, non provvedeva ad effettuare alcun intervento di prevenzione rischio incendi per come indicati e previsti dall'Ordinanza Sindacale n. 0093 del 09.05.14 del Comune di Alcamo".

Con il suddetto verbale è stato comminata la sanzione pecuniaria di Euro 450,00 importo determinato con Deliberazione di G.M. n.172 del 15.05.14 ai sensi dell'art. 16 comma 2 L. 698/81 e s.m.i. . con l'aggiunta di € 12.00 per le spese di notifica e del procedimento: ai sensi dell'art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 la violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In fatto ed in diritto

L'ordinanza ingiunzione impugnata risulta, totalmente priva di fondamento giuridico sotto il profilo sostanziale e procedurale, nullo, annullabile ed illegittimo, per le ragioni che seguono.

Per la signora Virone Maria Luisa

Si eccepisce il difetto del presupposto soggettivo alla sanzione

La signora Virone non è proprietaria, né lo era all'epoca della contestazione, della particella di terreno oggetto della asserita violazione.

In verità, la odierna opponente non è proprietaria di alcun terreno ricadente nel comune di Alcamo né di altri comuni.

La superiore circostanza era facilmente riscontrabile dall'Ente opposto, mediante una visura catastale o ipotecaria, ma, evidentemente, il procedimento di individuazione dei titolari dei terreni posto in essere dal comune non è stato eseguito con la dovuta diligenza.

Per entrambi i ricorrenti

Nel merito si eccepisce l'illegittimità del verbale per violazione del diritto di difesa.

Le modalità e le tecniche adottate nel procedimento di identificazione delle particelle di terreno, e conseguentemente del soggetto titolare del relativo diritto di proprietà o del possesso, non vengono rese palesi nell'atto di contestazione e, quindi, rimane occulto il presupposto fondamentale dell'intero iter procedurale, quello, cioè, dell'individuazione del trasgressore; ciò impedisce al ricorrente di avere la corretta percezione delle modalità adottate dal tecnico del Comune che ha curato tale fase dell'accertamento, non consentendo allo stesso ricorrente di poter valutare l'effettiva rispondenza tra lo stato dei fatti individuati dagli agenti e l'attribuzione di tali fatti al ricorrente, individuato apoditticamente come proprietario del terreno.

In sostanza, non v'è, nell'accertamento eseguito dal Comune, evidenza del nesso di collegamento tra il fatto accertato e il soggetto agente.

Tale circostanza viola il diritto di difesa del ricorrente in quanto non viene concessa la facoltà a quest'ultimo, né all'odierno Giudicante, di verificare la sussistenza e la fondatezza del citato nesso.

Per completezza va rilevato che l'atto oggi contestato, e cioè l'individuazione del terreno da parte del tecnico del Comune, non è munito di fede privilegiata: infatti, il geometra che ha eseguito l'individuazione non è pubblico ufficiale e, di conseguenza, per l'impugnazione non si rende necessaria la querela di falso.

Difetto di prova certa della responsabilità del ricorrente

In subordine.

alla luce di quanto sopra dedotto, non può neppure ritenersi raggiunta la prova della effettiva identificazione del reale trasgressore nella persona del ricorrente, essendo il tecnico del Comune incorso in errore nell'attribuire il fondo ritratto nelle riproduzioni fotografiche alla corretta particella catastale.

Alla luce di ciò l'ordinanza è illegittima, nulla e annullabile.

* * *

Ritenuto quanto sin qui dedotto, emerge chiara la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità degli atti, per cui voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

nel merito,



dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per violazione del diritto di difesa.

In subordine

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per errore nell'individuazione del trasgressore.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria,

ammettere la produzione in copia di:

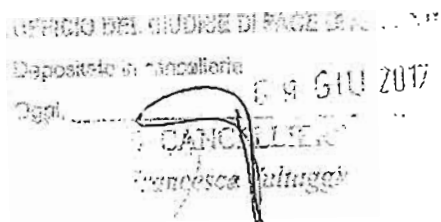
Ordinanza ingiunzione di pagamento del Comune di Alcamo n° 00197 del 3.05.2017 e notificata in data 11.05.2017.

Con riserva di esibizione degli originali

Il valore del presente procedimento è di euro 462.00 e, pertanto, il contributo unificato è di euro 43,00.

Alcamo li 07/06/2017

Avv. Cristina Coppola



Mandato



La signora VIRONE MARIA LUISA, nata a Medicina il 18.07.1967 ed il signor Pipitone Giuseppe, entrambi residenti in Via Libero Grassi n°8 Alcamo, conferiscono mandato a rappresentarli e difenderli sia in via stragiudiziale che giudiziale nel procedimento da intraprendere contro l'ordinanza ingiunzione del Comune di Alcamo in ogni sua fase, stadio e grado ed in ogni atto ad esso connesso, ivi compresa la fase eventuale di esecuzione, l'Avv. Cristina Coppola, del Foro di Trapani, presso il cui studio in Alcamo nella Via Pietro Galati n°108 eleggono domicilio, autorizzandolo a rappresentare con pieni poteri in udienza ex art. 183 c.p.c., con ampia facoltà a conciliare e a transigere la lite, anche con rinuncia all'azione, a chiamare in causa terzi e ad integrare il contraddittorio, a farsi sostituire da altri procuratori in udienza, a rimuovere atti nulli senza nuova procura, a riassumere giudizi, a nominare altri procuratori, a rilasciare in proprio nome quietanze liberatorie ed a svolgere ogni altra attività anche stragiudiziale.

Dichiara di non aver anticipato le spese né corrisposto gli onorari, per i quali eventualmente andrà applicata la distrazione in favore del procuratore.

Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti del DLGS 30/06/2003 n° 196, di essere stata informata che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, anche da eventuali sostituti processuali nominati, e presta il consenso al loro trattamento.

Prende atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Dichiara, infine di essere stato informato ai sensi dell'art.4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita

Virone Maria Luisa

Maria Luisa Virone

Pipitone Giuseppe

Giuseppe Pipitone

Vera la firma

Avv. Cristina Coppola

Cristina Coppola

UFFICIO DEL GIUDICE DIST. DI ALCAMO

Deposito in cancelleria

Ogg.

19 GIU 2017

IL CANCELLIERE
Francesco Maltaggio



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO



R.G. n° 405/2017

N. 892/17 *clor.*

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso depositato da PIPITONE GIUSEPPE, nato ad Alcamo il 09.05.1962, C.F. PPT GPP 62E09 A176V, rappresentato e difeso dall'avv. C. Coppola, avverso:

- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00197 del 03.05.2017, emessa dal Dirigente del Comune di Alcamo, Direzione 7 - Controllo e Sicurezza del Territorio - Area 3 - Protezione Civile, notificata l'11.05.2017;

visto l'art. 6 del D.lgs. 01.09.2011, n. 150 e 415 c.p.c.;

F I S S A

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 04 SETTEMBRE 2017 ore 09,00, nei locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica;
di depositare - in duplice copia - in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

MANDA

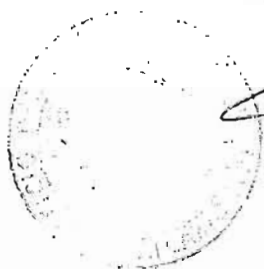
alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.

Alcamo li 12.06.2017

Il Giudice di Pace
(Dott. Paolo Tesoriere)

Paolo Tesoriere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
12 GIU. 2017
Oggi, _____



[Handwritten signature]

RELATA DI NOTIFICA



A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Comun. di Alcamo
in persona del suo Sindaco p. r.

P. r. r. Ciallo Alex

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani della p. r. r.

Di Cristina Gobbi

Nella qualità d'impiegata, ivi addetta alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 19/06/2017

Alcamo _____

Il Messo del Giudice di Pace di
Alcamo
(Nicolò Giacalone)

AM



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>

COPIA

*157 pph
notor
incom*

Si comunica a:

Avv. CRISTINA COPPOLA
VIALE EUROPA 215
91011 ALCAMO
TP

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 2510
DEL 23 GIU. 2017



OK

COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO
ALCAMO
TP



CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 32399 del 19 GIU. 2017
Assegnata al Settore P.H.
19 GIU. 2017 Il Segretario Generale

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Nuova Udienza

Procedimento Numero: **403/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)
Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **TESORIERE PAOLO**

Data e ora prossima udienza: **04/09/2017 09:00**

Parti nel procedimento

Attore Principale

PROVENZA MANLIO

difeso da:

Avv. CRISTINA COPPOLA

Convenuto Principale

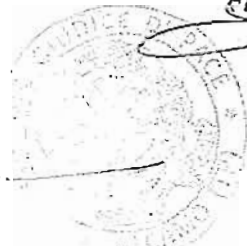
COMUNE DI ALCAMO

difeso da:

Avv.

16 GIU. 2017

IL CANCELLIERE
Francesco Benenati



Avv. Cristina Coppola

Viale Europa, 215 - Alcamo
Tel/fax 0923 551303 cell. 3396355935
Pec: cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it



GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Il signor Provenza Manlio nato ad Alcamo il 29.08.1979, Cod. Fisc. PRVMNL79M29A176G, ed ivi residente nel corso VI Aprile n. 143 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Coppola (C. F. CPPCST81P67A176U), giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo nella ^{Via} Viale Pierluigi Baran n°108 Europa n°215 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0923551303, PEC: cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it,

propone ricorso,

avverso

l'ordinanza ingiunzione di pagamento n° 00167 del 3.05.2017 e notificata in data 12.05.2017 emessa dal Comune di Alcamo libero Consorzio Comunale di Trapani direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio Area3- Protezione Civile, con la quale si ingiunge al ricorrente il pagamento della somma di € 450,00 per sanzione pecuniaria ed € 12,00 per spese postali

rilevato

che l'opposta ordinanza prevede espressamente la facoltà per l'ingiunto di esperire, nei trenta giorni dalla notifica, opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo ai sensi dell'art. 22/bis della Legge 689/81,

premesso

con verbale di accertamento di illecito amministrativo N° 122/13 del 1.08.2013 prot. N. 1647 del 6.08.2013 redatto dal Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente al Geom. Cusumano Gaetano del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo e notificato in data 6.08.2013, si contesta al ricorrente la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 0092 del

30.04.2013, perché *"in qualità di proprietario del lotto di terreno ubicato sul lato nord della via V. Schifani al F.M. 53 partt. 1345-1346, non provvedeva ad effettuare alcun intervento di prevenzione rischio incendi per come indicati e previsti dall'Ordinanza Sindacale n. 0092 del 30.04.2013 del Comune di Alcamo"*.

Con il suddetto verbale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 450,00 importo determinato con Deliberazione di G.M. n.102 del 26.04.2013 ai sensi dell'art. 16 comma 2 L. 698/81 e s.m.i. , con l'aggiunta di € 12,00 per le spese di notifica e del procedimento; ai sensi dell'art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 la violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In fatto ed in diritto

L'ordinanza ingiunzione impugnata risulta, totalmente priva di fondamento giuridico sotto il profilo sostanziale e procedurale, nullo, annullabile ed illegittimo, per le ragioni che seguono.

Nel merito si eccepisce l'illegittimità del verbale per violazione del diritto di difesa.

Le modalità e le tecniche adottate nel procedimento di identificazione delle particelle di terreno, e conseguentemente del soggetto titolare del relativo diritto di proprietà o del possesso, non vengono rese palesi nell'atto di contestazione e, quindi, rimane occulto il presupposto fondamentale dell'intero iter procedurale, quello, cioè, dell'individuazione del trasgressore; ciò impedisce al ricorrente di avere la corretta percezione delle modalità adottate dal tecnico del Comune che ha curato tale fase dell'accertamento, non consentendo allo stesso ricorrente di poter valutare l'effettiva rispondenza tra lo stato dei fatti individuati dagli agenti e l'attribuzione di tali fatti al ricorrente, individuato apoditticamente come proprietario del terreno.



In sostanza, non v'è, nell'accertamento eseguito dal Comune, evidenza del nesso di collegamento tra il fatto accertato e il soggetto agente.

Tale circostanza viola il diritto di difesa del ricorrente in quanto non viene concessa la facoltà a quest'ultimo, né all'odierno Giudicante, di verificare la sussistenza e la fondatezza del citato nesso.

Per completezza va rilevato che l'atto oggi contestato, e cioè l'individuazione del terreno da parte del tecnico del Comune, non è munito di fede privilegiata; difatti, il geometra che ha eseguito l'individuazione non è pubblico ufficiale e, di conseguenza, per l'impugnazione non si rende necessaria la querela di falso.

Difetto di prova certa della responsabilità del ricorrente

In subordine,

alla luce di quanto sopra dedotto, non può neppure ritenersi raggiunta la prova della effettiva identificazione del reale trasgressore nella persona del ricorrente, essendo il tecnico del Comune incorso in errore nell'attribuire il fondo ritratto nelle riproduzioni fotografiche alla corretta particella catastale.

Alla luce di ciò l'ordinanza è illegittima, nulla e annullabile.

* * *

Ritenuto quanto sin qui dedotto, emerge chiara la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità degli atti, per cui voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

nel merito,

- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, disponendone la revoca, per violazione del diritto di difesa.

In subordine





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO



R.G. n° 403/2017

N. 891/17 eror.

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso depositato da PROVENZA MANLIO, nato ad Alcamo il 29.08.1979, C.F. PRV MNL 79M29 A176G, rappresentato e difeso dall'avv. C. Coppola, avverso:

- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00167 del 03.05.2017, emessa dal Dirigente del Comune di Alcamo, Direzione 7 - Controllo e Sicurezza del Territorio - Area 3 - Protezione Civile, notificata il 12.05.2017;

visto l'art. 6 del D.lgs. 01.09.2011, n. 150 e 415 c.p.c.;

F I S S A

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 04 SETTEMBRE 2017 ore 09,00, nei locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica;
di depositare - in duplice copia - in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

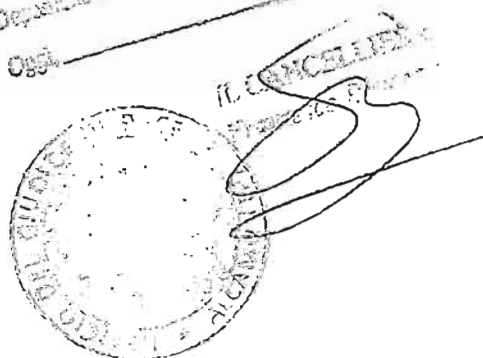
MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.

Alcamo li 12.06.2017

Il Giudice di Pace
(Dott. Buolò Tesoriere)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Deposito in cancelleria 12 GIU. 2017



RELATA DI NOTIFICA



A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di
Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Comm. di Alcamo
in persona del suo Sindaco p. r.
P. 222 Civ. Alcamo

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani alla sig. r.
Gi. Cristina Giacalone

Nella qualità d'impiegata, ivi addetta alla ricezione
degli atti tale qualificata.

Alcamo, R. 19/06/2017

Alcamo _____

Il Messo del Giudice di Pace di
Alcamo
(Nicola Giacalone)

MO



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>



Si comunica a:
Avv. LIBORIO PAGLINO
VIA XI FEBBRAIO N. 7
91011 ALCAMO
TP

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 2598
DEL 23 GIU. 2017

975

COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO
ALCAMO
TP

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 32404
Assegnata al Settore
19 GIU. 2017
Il Segretario Generale

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Nuova Udienza

Procedimento Numero: 408/2017 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Stato: ATTESA ESITO UDENZA DI COMPARIZIONE
Giudice: TESORIERE PAOLO
Data e ora prossima udienza: 04/09/2017 09:00

Parti nel procedimento
Attore Principale
SCIACCA IVANA

difeso da:
Avv. LIBORIO PAGLINO
COMUNE DI ALCAMO

Convenuto Principale

difeso da:
Avv.

IL CANCELLIERE
FRANCESCO ESPOSITO

19 GIU. 2017

STUDIO LEGALE
LIBORIO PAGLINO
Via XI Febbraio n. 7
91011 Alcamo (TP) Tel. 0924502166
liborio.paglino@avvocatitrapani.legalmail.it

Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo

Opposizione ad ordinanza – ingiunzione

Per Sciacca Ivana, nata a Catania il 13 maggio 1971, titolare di codice fiscale SCC VNI 71E53 C351R e residente in Alcamo via Carmelo Oneto n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Liborio Paglino, titolare di codice fiscale PGL LBR 53R15 A176X, presso il cui studio in Alcamo Via XI Febbraio n. 7, elegge domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al presente ricorso; la quale, inoltre, dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura al numero di fax n. 0924502166, oppure al seguente indirizzo PEC: liborio.paglino@avvocatitrapani.legalmail.it.

ricorrente

contro

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Alcamo Piazza Ciullo;

resistente

avverso

l'ordinanza-ingiunzione n. 190 del 03 maggio 2017, con la quale il Comune di Alcamo ha ingiunto alla ricorrente di pagare la somma di euro 462,00 per violazione dell'ordinanza Sindacale n. 93 del 09 maggio 2014, per aver omissso di effettuare i necessari interventi di prevenzione rischi incendi su un terreno di sua proprietà sito in

Alcamo Contrada Sant'Anna, per i motivi di seguito illustrati ai quali appare opportuno

premettere l'esposizione dei fatti di causa:

A seguito di sopralluogo eseguito da agenti della polizia municipale del Comune di Alcamo all'interno del lotto di terreno di proprietà di Sciacca Ivana (in assenza, peraltro, della stessa proprietaria) i verbalizzanti riscontravano che "non era stato effettuato alcun intervento di prevenzione rischi incendi", così come prescritto dall'Ordinanza Sindacale n. 93 del 09 maggio 2014.

I suddetti agenti accertatori, nel redigere il verbale in esame, omettevano di indicare sufficienti elementi descrittivi e/o dettagli tecnici o identificativi dello stato dei luoghi e della condizione del terreno.

Tale omissione, di fatto, impediva ed impedisce tuttora alla proprietaria del terreno (che, si ribadisce, non era presente al momento dell'ispezione) di esercitare in maniera compiuta il proprio diritto di difesa, posto che la descrizione contenuta nel verbale non consente di affermare che il lotto in questione si trovasse esposto al rischio incendio.

Successivamente, in forza del predetto verbale di accertamento, il Comune di Alcamo provvedeva a notificare alla ricorrente la qui impugnata ordinanza-ingiunzione, la quale riporta la stessa identica motivazione contenuta nel rispettivo verbale, nulla aggiungendo in ordine alla condizione del bene al momento del sopralluogo.

Tanto premesso, l'ordinanza di pagamento emessa dal Comune di

Alcarno, oggi qui impugnata, non può essere condivisa, perché manifestamente errata, ingiusta, illegittima, oltre che giuridicamente infondata e, pertanto va revocata e/o annullata per i seguenti motivi:

PRIMO MOTIVO

Insussistenza della contestata infrazione.

Infondatezza della pretesa.

Prima di entrare nel merito della questione prospettata con il motivo in esame, è opportuno ricordare che l'opposizione ex art. 22 legge 689/1981, non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano, rispettivamente, alla P.A. ed all'opponente (Cass. 2323/89) e, l'oggetto del contendere è delimitato, per l'opponente, dalla *causa petendi* dedotta in ricorso e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione (Cass. 5446/95).

In ogni caso, a seguito dell'opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo contestato, alla stregua di una valutazione complessiva che concerna sia i profili sostanziali (controllando la fondatezza della pretesa azionata dalla P.A., in ordine all'esistenza storica dei fatti, alla loro riferibilità all'opponente, alla correttezza della qualificazione giuridica operata) sia gli aspetti formali (riscontrando eventuali vizi procedurali).

Nella vicenda in esame, appare senza alcun dubbio che la condotta contestata alla ricorrente è avvenuta in termini di presunzione e non di certezza dal momento che si basa su una valutazione scaturita da un giudizio dei verbalizzanti il cui contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari.

Riguardo alla specifica tematica oggetto del presente giudizio, giova ricordare che l'addebito mosso alla ricorrente di avere omissso di effettuare i necessari interventi di prevenzione per ridurre il rischio incendio, è fondato su una valutazione degli stessi verbalizzanti, le cui risultanze sono soggette al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione.

Al fine, quindi, di valutare la legittimità della contestata violazione, è necessario verificare se il terreno di proprietà della ricorrente in cui, secondo i verbalizzati, si sarebbe consumato l'illecito, era o meno esposto al rischio incendi.

L'immobile in questione, dell'estensione catastale di 1000 mq, circa, si trova alla periferia di Alcamo ed è circondato da fabbricati adibiti a civile abitazione.

Considerate le peculiari caratteristiche del terreno, privo di vegetazione, appare evidente che, allorquando i verbalizzanti si recarono sul posto, l'area in esame non presentava alcun rischio di incendi.

Conseguentemente, deve ritenersi del tutto infondato l'addebito mosso alla ricorrente di "avere omissso di effettuare i necessari interventi al

Per meglio comprendere la questione prospettata con il motivo in esame è necessario ricordare che la violazione contestata è sanzionata dall'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, T.U.E.L. (D.lgs. n° 267/2000), che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e

violazione del principio di proporzionalità.
 amministrative pecuniarie, quanto con l'art. 27 della Costituzione, per 689/1981, che detta i criteri per l'applicazione delle sanzioni tutto illegittimo in quanto in contrasto tanto con l'art. 11 della legge la contestata violazione, il provvedimento oggi qui impugnato, è del fondato l'accertamento condotto dai verbalizzati e sussistente, quindi, In subordine (solo per mera ipotesi di studio), anche a voler ritenere applicata e l'entità e gravità della violazione commessa.

Violazione del principio di proporzionalità fra la sanzione

SECONDO MOTTO

~~~~~

ordinanza con conseguente annullamento della stessa.  
 Per tali motivi, quindi, va dichiarata l'invalidità dell'impugnata ordinanza Sindacale.

dell'elemento oggettivo della condotta sanzionata dalla citata argomento, deve essere dichiarata illegittima per mancanza espletata dai Vigili Urbani del Comune di Alcamo, nel caso in Per le considerazioni che precedono, dunque, l'attività di controllo minaccia esposta alla possibilità di incendio.

terreno, per le sue caratteristiche vegetazionali, non rappresentava una *fine di evitare lo svilupparsi ed il propagarsi di incendi*, stante che il



provinciali stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 25

euro a 500 euro.

L'art. 16, comma 2, della legge 689/19818, attribuisce, poi, alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti ed ordinanze sindacali comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.

La Giunta Municipale del Comune di Alcamo, con delibera n. 172 del 15 maggio 2014, del tutto ingiustificatamente, ha ritenuto di fissare in euro 450,00 il minimo edittale e in euro 500,00 il massimo edittale per le violazioni alle ordinanze comunali in tema di pulizia terreni.

Tale delibera è del tutto illegittima per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza e se ne chiede la disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 2248/1865, allegato F (abolitiva del contenzioso amministrativo) perché in contrasto con i principi dettati dal Legislatore per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 11 legge 689/1981), quanto con l'art. 27 della Costituzione, per violazione del principio di proporzionalità.

Più precisamente quello di necessaria proporzionalità fra entità della sanzione e gravità della violazione commessa che è il presupposto del profilo di illegittimità costituzionale, ex art. 27, ai fini del trattamento sanzionatorio.

Detto principio di proporzionalità fra entità della sanzione e concreta



gravità della condotta, nel caso di specie, risulta palesemente violato laddove il Comune di Alcamo, nel modificare la disciplina generale introducendo per le violazioni alle ordinanze comunali in tema di pulizia terreni, la sanzione amministrativa pecuniaria con una soglia minima di euro 450,00, non ha tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche.

In tal modo, la sanzione applicata dal Comune di Alcamo risulta del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell'inadempimento, eccessiva, irragionevole e ingiustamente vessatoria nei confronti dell'autore della violazione e, pertanto, in base al principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 5877/04, 9255/13, 6778/15, 2406/16) secondo cui il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, essa va rideterminata nella misura minima di euro 25,00.

~~~~~

Per quanto sopra esposto, la ricorrente, Ivana Sciacca, come in atti rappresentata e difesa, chiede che

"Voglia il Signor Giudice di Pace di Alcamo"

respinga ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1) in via preliminare, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'impugnata ordinanza-ingiunzione perché priva di motivazione;

2) in subordine, per quanto attiene al merito, accogliere per la forma il

ricorso proposto e, nel merito, accogliere i superiori motivi di impugnazione, dichiarando infondata la pretesa avanzata dal Comune di Alcamo con l'impugnata ordinanza n. 190 del 03 maggio 2017, notificata l'11 maggio 2017 e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento oggi qui impugnato;

3) **in ulteriore subordine**, in caso di rigetto della opposizione - previa declaratoria di illegittimità della delibera n. 172, emanata dalla Giunta Municipale di Alcamo il 15 maggio 2014, con la quale è stato concretamente esercitato il potere impositivo nei confronti della ricorrente e disapplicata tale delibera, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E - determinare giudizialmente l'entità della sanzione fissandola nel minimo in euro 25,00.

4) con vittoria di spese e competenze del giudizio, IVA, GAP e spese forfettarie come per legge.

Si produce: copia dell'ordinanza ingiunzione n. 190 del 03 maggio 2017, notificata il 11 maggio 2017.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 delle legge 488/99 si dichiara che il valore della controversia è di euro 462,00.

Alcamo il 09 giugno 2017.

D. Bonino
Reg. 10

1096 GIU 2017
1096 GIU 2017
1096 GIU 2017

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **Sciaccia Ivana**, nata a Catania il 13 maggio 1971, titolare di codice fiscale **SCC VNI 71E53 C351R** e residente in Alcamo via Carmelo Oneto n. 17, delego l'avv. **Liborio Paglino**, del foro di Trapani, con studio professionale in Alcamo Via XI Febbraio n. 7, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, del procedimento avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 190 emessa dal Comune di Alcamo il 03 maggio 2017.

A tal fine conferisco al nominato procuratore ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Dichiaro di eleggere domicilio in Alcamo via XI Febbraio n. 7, presso lo studio dell'avv. **Liborio Paglino**.

AutORIZZO a norma degli art. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003 l'avvocato **Liborio Paglino** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti al presente mandato, dichiarando al contempo di aver ricevuto l'informativa completa con tutti gli elementi oggi richiesti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

Dichiaro altresì di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4 comma III del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Ivana Sciaccia

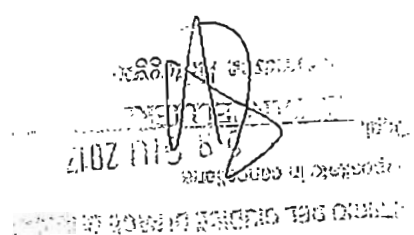
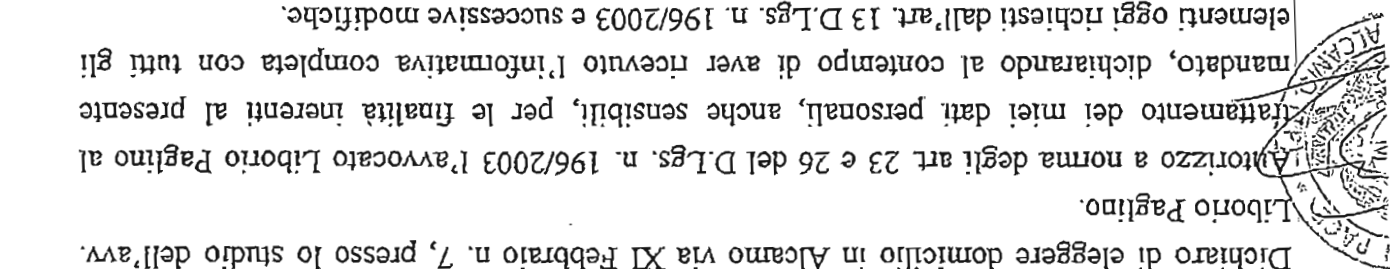
E autentica

Alcamo li 07 giugno 2017.

dispono

Liborio Paglino

Liborio Paglino





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO



SEGRETO

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso depositato da SCIACCA IVANA, nata a Catania il 13.05.1971, C.F. SCC VNI 71E58
C851R, rappresentata e difesa dall'avv. L. Pagliaro, avverso:
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00190 del 03.05.2017, emessa dal Dirigente del Comune di
Alcamo, Direzione 7 - Controllo e Sicurezza del Territorio - Area 3 - Protezione Civile, notificata
il 11.05.2017;
visto l'art. 6 del D.lgs. 01.09.2011, n. 150 e 415 c.p.c.;

FISSA

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 04 SETTEMBRE 2017 ore 09,00, nei
locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica;
di depositare - in duplice copia - in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata,
copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della
violazione;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione
opposta.

Alcamo li 12.06.2017

Il Giudice di Pace
(Dott. Paolo Tesitore)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Deposito a c. 1. n. 12 GIU. 2017
C851R

IL CANCELLIERE
Francesco Benvenuti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO (TP)

Copia conforme all'originale

19 GIU. 2017

IL CANCELLIERE
Francesco Benvenuti



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di

Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Comm. di Alcamo
in persona del suo Sindaco p. l.
R. Zera Giulio Alcamo

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani Alcamo
Giulio
nella qualità d'impegato, ivi addetto alla ricezione
degli atti tale qualifica.

Alcamo, li. 19/06/2017

Il Messo del Giudice di Pace di
Alcamo
(Nicolò Giacalone)

